**Temi:** Sorveglianza (in senso ampio), Insegnamento
**Categoria professionale:** Studente, studentessa
**Tipologia di dati:** Scolastico

# Un insegnante può filmare la sua classe durante la lezione ?

Un alunno torna tutto eccitato dalla scuola elementare: « Mamma, sono stato in televisione ! » Sorpresa, la madre gli fa delle domande ma non riesce a saperne di più. Non avendo alcun ricordo di essere stata sollecitata per un suo consenso a un'eventuale trasmissione televisiva filmata in classe, telefona all'insegnante.
Quest'ultimo gli spiega che non è stata una troupe televisiva a venire in classe ma che dall'inizio dell'anno ha deciso di filmare tutte le sue lezioni. Indignata, la madre si prepara a sollevare uno scandalo.
L'insegnante gli spiega lo scopo puramente pedagogico di questa iniziativa e precisa che i video sono diffusi unicamente sull'intranet securizzato della scuola. S'impegna tuttavia a interrompere questa esperienza finché non avrà potuto ottenere il consenso di tutti i genitori degli allievi della sua classe. Qualsiasi sia l'utilità pedagogica di queste riprese, non possono aver luogo senza l'autorizzazione esplicita di tutti i genitori interessati. Il rifiuto di uno solo ha come conseguenza che il bambino non può essere filmato (fuori campo), o addirittura che le riprese non abbiano luogo se questo non è possibile.

**Raccomandazioni**
L'immagine è un dato personale, se non addirittura un dato personale sensibile a seconda del contesto. Anche se la registrazione è considerata come una misura pedagogica adeguata e necessaria, il consenso esplicito del garante legale (o dell'allievo maggiorenne) è necessario per la sua messa in opera. Le immagini saranno se necessario sfumate. Verranno diffuse solo su un intranet securizzato e in nessun caso su una piattaforma in linea.

**Prinicipi di base**
LPD 4, 7, 13, 18a; LIPAD 38

Liceità (legalità), proporzionalità, trasparenza della raccolta.

**Esempio concreto**